

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2018, N. 118

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E SANITARIE

Art. 1

(Modifica della l.r. 19/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"), come già modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019".

Art. 2

(Modifiche della l.r. 21/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati), dopo le parole: "continuano ad applicarsi" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto previsto al comma 1 bis,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 21/2016, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la capacità massima dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni a valenza socio-assistenziale e di quelli a valenza socio-sanitaria è, rispettivamente, pari a 10 e 15 utenti."

Art. 3

(Modifica alla Tabella C della l.r. 43/2018)

1. Alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 8 "Cooperazione e associazionismo" della Tabella C "Autorizzazioni di spesa" della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 43 (Assestamento del bilancio di previsione 2018/2020), le parole del primo rigo "per le attività di supporto alla Regione Marche di cui alla L.R. 15/2012 - art. 9, comma 2" sono sostituite dalle parole: "quale centro di promozione all'azione di volontariato".

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 118 del 20 dicembre 2018:

Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e sanitarie.

Art. 1

(Modifica della l.r. n. 19/2012)

L'articolo dispone un'ulteriore proroga del termine per quanto previsto all'articolo 2 della l.r. n. 19/2012, in scadenza al 31/12/2018 ai sensi della l.r. n. 28/2015, al 31/12/2019.

Tale termine rappresenta una deroga a quanto stabilito al comma 6 dell'articolo 9 della l. r. n. 13/2003, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'articolo medesimo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche della l.r. 21/2016)

L'articolo modifica l'articolo 25 della l.r. n. 21/2016 che disciplina la fase transitoria in attesa dell'attuazione della legge medesima.

Detto articolo interviene, in via transitoria, diminuendo la capacità massima del numero degli utenti dei Centri socio-educativi-riabilitativi diurni per disabili (CESR) a valenza socio-assistenziale da 15 a 10 utenti ed aumentando la capacità massima degli utenti dei CESR a valenza socio-sanitaria da 10 a 15 utenti.

La precedente normativa, sul punto già modificata, da ultimo ha previsto l'articolazione dei CESR su due livelli a differente intensità assistenziale e con diversa capacità ricettiva, ferma restando la capacità massima ricettiva di 25 utenti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica alla Tabella C della l.r. 43/2018)

L'articolo modifica la descrizione del Programma 8 (Cooperazione e associazionismo) della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), di cui alla tabella C, allegata alla l. r. n. 43/2018 che contiene le autorizzazioni di spesa, e precisamente, le parole "*Per trasferimenti correnti al CSV Marche per le attività di supporto alla Regione Marche di cui alla L.R. 15/2012 - art. 9, comma 2*" sono sostituite dalle parole "*Per trasferimenti correnti al CSV Marche quale centro di promozione all'azione del volontariato*".

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori o minori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.

Art. 5

(Dichiarazioni d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.